



CITTA' DI LODI (LO)

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, IN MODALITÀ MULTILOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI LODI, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023. DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA.

Stazione Appaltante: COMUNE DI LODI, Piazza Broletto, 1 – 26900 Lodi (LO) –

Sito Internet: www.comune.lodi.it

Ripartizione competente per procedura di gara: Direzione Organizzativa 3 - Gestione del territorio
- Tel. 0371/4091 e-mail peo: lavori.pubblici@comune.lodi.it; pec: comuneditodi@legalmail.it
Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/23 (Codice): ing. Giovanni Ligi
- e-mail: giovanni.ligi@comune.lodi.it - tel. 0371/4091

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Lodi in qualità di Stazione appaltante con determinazione dirigenziale n. 695 in data 28.06.2026 per l'affidamento del servizio di “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA DEL COMUNE DI LODI - CUP E19I25000410007”.

La stazione appaltante, con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 25/06/2026 ha approvato il progetto del servizio posto a base di gara.

Il progetto deve risultare conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai seguenti Decreti di riferimento e a quanto riportato al punto 1.2 CAM dell'elaborato denominato Allegato 1 al CSA RELAZIONE TECNICA E STIMA ECONOMICA LOTTO 1.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il D.M. 7 aprile 2025 ha aggiornato i “*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)*”. L'aggiornamento si inserisce nel quadro delle riforme introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Tali Criteri mirano a favorire la riduzione complessiva degli impatti ambientali correlati, tenendo in considerazione il contesto di mercato e gli attuali modelli organizzativi dei servizi di igiene urbana, nonché le specificità territoriali in cui vengono erogati.

Lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento dovrà essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai sopra indicati Decreti di riferimento nonché al progetto approvato con la sopra citata Deliberazione.

In particolare, gli obiettivi generali dell'appalto in oggetto sono rappresentati da un complessivo miglioramento del servizio di raccolta e il coinvolgimento progressivo delle utenze, per aumentare le performance di sistema in termini di:

- avvio a riciclo;
- migliore gestione degli abbandoni;



- incremento del decoro;
- migliore efficientamento dei costi del servizio.

Il progetto di esecuzione del servizio deve altresì conformarsi alle prescrizioni della determinazione dirigenziale sopra richiamata di avvio della procedura di gara ed alle indicazioni di cui al presente disciplinare.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e delle indicazioni fornite da ARERA con DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024 596/2024/R/RIF e s.m.i.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio e dei lavori è il territorio del Comune di Lodi, codice NUTS ITC 49 CIG

BC36446AB8	LOT-0001
BC36447B8B	LOT-0002
BC36448C5E	LOT-0003

CUI S84507570152202600012

CUP E19I25000410007

CPV LOTTO 1 - 90511000-2 "Servizi di raccolta di rifiuti"

CPV LOTTO 2 - 90513000-6 "Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi"

CPV LOTTO 3 - 90513000-6 "Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi"

Il Responsabile unico del progetto è ing. Giovanni Ligi, Dirigente DO3 Servizi Tecnici
mail: comunedilodi@legalmail.it – giovanni.ligi@comune.lodi.it, Tel. 0371-4091

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda,



malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da: difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma SINTEL reperibile al link www.ariaspa.it.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato sulla piattaforma ARIA/SINTEL reperibile al link www.ariaspa.it.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo www.ariaspa.it.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di utilizzo della piattaforma ARIA/SINTEL, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n.



910/14; un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero (+39) 800116738 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30 escluso i festivi, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende per ogni lotto:

- bando di gara;
- disciplinare di gara e relativi allegati:
 - SCHEDA CRITERI E SOTTOCRITERI PER OFFERTA TECNICA LOTTI 1
 - SCHEDA CRITERI E SOTTOCRITERI PER OFFERTA TECNICA LOTTI 2
 - SCHEDA CRITERI E SOTTOCRITERI PER OFFERTA TECNICA LOTTI 3
 - DGUE Request;
 - allegato A) Domanda di partecipazione;
 - allegato B) Avvalimento;
 - allegato C) Dichiarazione soggetti associati;
 - allegato D) Imposta di bollo;
 - allegato E) Dichiarazione segreti tecnici e commerciali;
 - allegato F) Dichiarazione equivalenza tutele CCNL;
 - allegato G) Privacy;
 - allegato H) Dichiarazione standard minimi sociali
 - allegato I) Patto di integrità approvato con DGR n. 1751 del 17/06/2019;
 - allegato L) Offerta economica suddivisi per Lotti;
 - allegato M) Giustificativo offerta economica suddivisi per Lotti;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 112 in data 25.06.2026 ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI



DI PULIZIA. CUP E19I25000410007, con i relativi allegati come di seguito:

LOTTO 1

- Capitolato speciale d'Appalto
- Allegato 1 al CSA - Relazione tecnica e stima economica
- Allegato 2 al CSA - Capitolato Tecnico e relativo piano di spazzamento
- Allegato 3 al CSA - Elenco del personale
- Allegato 4 al CSA - DUVRI preliminare
- Allegato 5 al CSA - Elenco prezzi unitari
- Allegato 6 Schema di contratto

LOTTO 2 E LOTTO 3

- Capitolato speciale d'Appalto;
- Allegato 1 al CSA - Relazione Generale e stima economica;
- Allegato 2 al CSA - Capitolato Tecnico
- Allegato 3 al CSA - DUVRI preliminare
- Allegato 4 Schema di contratto

reperibile al seguente link: <https://lodi.e-pal.it/L190/atto/lista?idSezione=213424&sort=&activePage=&search=>

- determinazione dirigenziale n. 695 in data 28.06.2025 di avvio delle procedure di gara reperibile al seguente link: <https://lodi.e-pal.it/L190/?idSezione=491770&id=&sort=&activePage=&search=#>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://lodi.e-pal.it/L190/?idSezione=491826&id=&ricerca=pubblicazione%20-> o sulla piattaforma SINTEL accedendo alla procedura di gara.

2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il **25/08/2026** in Piattaforma attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Comunicazioni), previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le risposte verranno fornite entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di



malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da n. 3 lotti e precisamente:

N. LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CIG	VALORE EX ART. 14 d.lgs 36/2023
LOTTO 1	Raccolta dei rifiuti, comprendente i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché le attività accessorie di trasporto e gestione connesse;	BC36446AB8	€ 53.271.354 compreso rinnovo + proroga tecnica + tutti i servizi anche opzionali
LOTTO 2	Recupero dei rifiuti, comprendente i servizi di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché le attività accessorie di trasporto e gestione connesse EER 20 01 08	BC36447B8B	€ 1.832.582,40 compreso rinnovo + proroga tecnica e + quinto d'obbligo
LOTTO 3	Recupero dei rifiuti, comprendente i servizi di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché le attività accessorie di trasporto e gestione connesse EER 20 03 01	BC36448C5E	€ 3.108.274,6 compreso rinnovo + proroga tecnica e + quinto d'obbligo

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri: la suddivisione in più lotti prestazionali garantisce una maggiore efficienza e qualità delle prestazioni per tipologie di servizi, favorisce la partecipazione di un numero maggiore di operatori economici, che potrebbero non essere in grado di partecipare ad un appalto di grandi dimensioni, permette di ottimizzare la gestione dei servizi e di rispondere in modo più mirato alle esigenze specifiche di ciascun lotto, favorendo una maggiore specializzazione degli operatori e un miglior monitoraggio delle prestazioni.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:



Lotto n. 1 Servizio di Raccolta, trasporto, spazzamento CIG BC36446AB8;

Codice ATECO:

38.1 – “Raccolta dei rifiuti, comprendente i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché le attività accessorie di trasporto e gestione connesse”;

38.2 – “Recupero dei rifiuti, comprendente i servizi di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché le attività accessorie di trasporto e gestione connesse”.

Suddiviso come previsto al punto 2.1 del CSA in:

- **Servizi base:** servizi essenziali oggetto di affidamento.
- **Servizi opzionali:** la cui attivazione può essere richiesta dal Comune in relazione alle proprie e specifiche esigenze.

VALORE APPALTO ANNUALE		TOTALE ANNUALE
Rif.	Valore d'appalto annuale	TOTALE
A	Totale importo a base d'asta annuale - SERVIZI BASE	€ 5.693.927
B	Totale costo della manodopera annuale - SERVIZI BASE	€ 3.356.258
C	Oneri della sicurezza annuali per DUVRI preliminare non sogg. a ribasso	€ 3.544
D	Totale importo (IVA esclusa) D=A+C	€ 5.697.471
Base d'asta annuale D = A+C		€ 5.697.471

VALORE APPALTO (6 anni+2 anni)		TOTALE PLURIENNALE
Rif.	Valore d'appalto complessivo	TOTALE
E	Totale importo a base d'asta - SERVIZI BASE	€ 45.551.416
F	Totale costo della manodopera - SERVIZI BASE	€ 26.850.064
G	Oneri della sicurezza per DUVRI preliminare non sogg. a ribasso	€ 28.352
H	Totale importo (IVA esclusa) H = E+G	€ 45.579.768
Base d'asta pluriennale H = E+G		€ 45.579.768

Il corrispettivo comprensivo della durata ordinaria (6 anni), dell'eventuale proroga di 2 anni e degli oneri di sicurezza DUVRI è pari a € 45.579.768.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo della durata ordinaria (6 anni), dell'eventuale proroga di 2 anni, della proroga tecnica di 6 (sei) mesi e dei servizi opzionali a misura attivabili a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante e della relativa sicurezza, è pari a € 53.271.354 con un costo della manodopera stimato pari a € 31.381.010 (costo della manodopera per 6 anni di durata certa + 2 anni di durata eventuale + 6 mesi di proroga tecnica + eventuali servizi opzionali a misura) ai sensi delle tabelle ministeriali del CCNL di riferimento FISE Assoambiente, aggiornato agli accordi di dicembre 2025 e applicazione dei relativi scaglionamenti retributivi.



L	Valore totale complessivo stimato dei servizi dell'appalto ai sensi c. 4 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i. (IVA esclusa) L=I+V	€ 53.271.354
M	10% Servizi opzionali (esclusa manodopera)	€ 1.870.135
N	Costi manodopera servizi opzionali	€ 2.685.006
O	Proroga tecnica 6 mesi (esclusa manodopera)	€ 1.168.835
P	Costi manodopera proroga tecnica	€ 1.678.129
Q	Oneri di sicurezza servizi opzionali	€ 2.835
R	Oneri di sicurezza proroga tecnica	€ 1.772
S	Servizi opzionali su proroga tecnica (esclusa manodopera)	€ 116.883
T	Costi manodopera servizi opzionali su proroga tecnica	€ 167.813
U	Oneri di sicurezza sui servizi opzionali proroga tecnica	€ 177
V	Totale importo servizi opzionali e proroga compresi oneri di sicurezza	€ 7.691.586

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e trattamenti minori	90511000-2 "Servizi di raccolta di rifiuti"	38.1e 38.2		€ 53.271.354,00
A) Importo a base di gara					€ 53.238.218,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]					€ 33.136,00
A) + B) Importo complessivo					€ 53.271.354,00

Per quanto non riportato nel presente disciplinare si rinvia al CSA del Lotto I Capitolo 8 Corrispettivo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del Dlgs. 36/2023 e *Allegato I.01 – Contratti Collettivi*, la Stazione Appaltante individua, per l'esecuzione dei servizi affidati in appalto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'igiene ambientale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 203, comma 2, lett. p) del D.Lgs. 152/2006. Per l'esecuzione del presente appalto il CCNL di riferimento è quello cd. "FISE Assoambiente" codice CNEL K540.

Lotto n.2 Trattamento della frazione EER 20 01 08 CIG BC36447B8B;

Codice ATECO: 38.2 – "Recupero dei rifiuti, comprendente i servizi di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché le attività accessorie di trasporto e gestione connesse".

200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Annuale	24 mesi (servizio base)	Quinto d'obbligo (20%)	24 mesi (proroga)	6 mesi (proroga tecnica)	24 mesi+24 mesi+6 mesi+quinto d'obbligo
Importo servizi base	389.624 €	779.247 €	77.925 €	779.247 €	194.812 €	€ 1.831.231



Importo totale	389.624 €	779.247 €	77.925 €	779.247 €	194.812 €	€ 1.831.231
<i>di cui manodopera</i>	150.005 €	300.010 €	30.001 €	300.010 €	75.002,5 €	705.032,5 €
Costi di sicurezza	287 €	574 €	57,40 €	574 €	144 €	1.348,40 €

Si precisa che l'importo posto a base d'asta è comprensivo dei costi di smaltimento, indipendentemente dalla percentuale di frazione estranea eventualmente riscontrata e di eventuali sovraccosti derivanti dalla caratterizzazione o dalla gestione di specifiche componenti della frazione organica.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
2	Affidamento dei servizi di trattamento della frazione organica EER 20 01 08	90513000-6 "Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi"	38.2		€ 1.832.582,40
A) Importo a base di gara					€ 1.831.234
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 1.348,4
A) + B) Importo complessivo					€ 1.832.582,40

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune di Lodi ha stimato pari ad € 705.032,50 calcolati sulla base degli elementi indicati nell'allegato n. 1 al Capitolato – "Relazione generale e stima economica" e riferiti al servizio di trattamento della frazione organica. L'importo a base di gara soggetto a ribasso è costituito dal costo unitario a tonnellata pari ad **€ 80,00 al netto di IVA e/o** di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: "Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici" risulta essere il CCNL "Servizi Ambientali" (codice CNEL K540).

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio del Comune di Lodi.

Lotto n.3 Trattamento della frazione EER 20 03 01 CIG BC36448C5E;

Codice ATECO: 38.2 – "Recupero dei rifiuti, comprendente i servizi di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché le attività accessorie di trasporto e gestione connesse".



200301 - Rifiuti urbani non differenziati	Annuale	24 mesi (servizio base)	Quinto d'obbligo (20%)	24 mesi (proroga)	6 mesi (proroga tecnica)	24 mesi+24 mesi+6 mesi+quinto d'obbligo
Importo servizi base	661.077 €	1.322.153 €	132.215 €	1.322.153 €	330.538 €	3.107.059 €
Importo totale	661.077 €	1.322.153 €	132.215 €	1.322.153 €	330.538 €	3.107.059 €
<i>di cui manodopera</i>	254.514 €	509.029 €	50.903 €	509.029 €	127.257 €	1.196.218 €
Costi di sicurezza	258 €	516 €	51,60 €	516 €	129 €	1.212,60 €

L'importo complessivo è presunto in quanto dipende dai quantitativi mensili effettivamente prodotti.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune di Lodi ha stimato pari ad € 1.196.218 calcolati sulla base degli elementi indicati nell'allegato n. 1 al Capitolato – "Relazione generale e stima economica" e riferiti al servizio di trattamento della frazione organica.

L'importo a base d'asta è pari a **140 €/ton**, IVA esclusa.

Si precisa che l'importo posto a base d'asta è comprensivo dei costi di smaltimento, indipendentemente dalle componenti non conformi o non ammissibili rispetto alle prescrizioni autorizzative e alle condizioni tecniche di accettazione dell'impianto oltre che eventuali sovraccosti derivanti dalla caratterizzazione o dalla gestione di specifiche componenti del secco residuo.

A insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, l'attivazione dei servizi del LOTTO 3 potrà essere differita temporalmente.

In tal caso le Parti, nel verbale di avvio del servizio, definiranno l'iniziale prezzo di esecuzione applicando l'art. 8 "Revisione dei prezzi" del Capitolato Speciale d'Appalto al prezzo offerto dall'Appaltatore in fase di gara restando ferme ed invariabili le altre parti dell'offerta.

L'operatore economico che partecipa alla gara accetta, senza alcuna eccezione, la possibilità di avvio differito dei servizi di tale lotto.

Nel verbale con cui il DEC, a seguito di autorizzazione del RUP, disporrà l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto si darà espressamente atto del prezzo da applicare all'avvio del servizio.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
3	Affidamento dei servizi rifiuti urbani non differenziati EER 20 03 01	90513000-6 "Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi"	38.2		€ 3.108.274,6



A) Importo a base di gara	€ 3.107.062
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 1.212,60
A) + B) Importo complessivo	€ 3.108. 274,6

Per ciascun lotto, i Capitolati Speciali d'Appalto e i Capitolati Tecnici definiscono in modo puntuale:

- le tipologie di rifiuto oggetto di trattamento, con relativo codice EER;
- le condizioni di conferimento e le quantità di riferimento;
- gli standard ambientali minimi da rispettare;
- gli obblighi di reportistica, monitoraggio e tracciabilità dei flussi.

Per tutti i lotti:

L'operatore economico che partecipare alla gara, indipendentemente dal LOTTO a cui partecipa, accetta la previsione del possibile avvio differito dei servizi del LOTTO 3 senza alcuna eccezione.

I costi della manodopera sono stati considerati ribassabili solo per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto è il seguente: "Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici" risulta essere il CCNL "Servizi Ambientali" (codice CNEL K540).

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere *"anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti*



collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico".

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che "I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica ("nomogenetica") rispetto alle singole norme."

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del "Nuovo Codice" che esplicitano e dettagliano i "principi generali".

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I,



06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiari:

- a. Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come indicato nel disciplinare di gara, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b. Che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c. Che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto che si traduce in un ribasso sull'importo a base d'asta, all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio del Comune di Lodi.

3.3 Gestione del Servizio

La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto del Capitolato speciale d'appalto e delle prescrizioni del progetto approvato con Deliberazione G.C. n. 112 in data 25.06.2026 nonché degli obblighi assunti dall'operatore economico in sede di gara nel progetto di offerta tecnica.

3.4 DURATA

LOTTO 1

L'appalto ha durata di sei anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna anticipata come espressamente previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente disciplinare.

Sono inoltre previsti e conteggiati nel CIG di gara due anni di Rinnovo e un periodo transitorio di gestione come stabilito all'art. 27 del CSA, oltre ad eventuale proroga tecnica semestrale.

LOTTI 2 e 3

L'appalto ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna anticipata come espressamente previsto dal presente disciplinare.

Sono inoltre previsti e conteggiati nel CIG di gara due anni di proroga, oltre ad eventuale proroga tecnica semestrale



3.5 REVISIONE PREZZI

LOTTO 1

Si rinvia ai contenuti dell'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto, rispettivamente per:

- A. **adeguamento ordinario del prezzo**, ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023;
- B. **revisione straordinaria dei prezzi**, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis, applicabile al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, anomale e imprevedibili, che determinino variazioni eccezionali dei costi del servizio.

Come previsto all'art. 9.1, gli indici applicabili agli adeguamenti sono i seguenti:

- a) per la componente costo del personale, l'indice ISTAT IR delle retribuzioni contrattuali orarie riferito al settore economico ATECO 38 – "Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali";
- b) per la componente materiali di consumo, attrezzature e costi generali, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, FOI – voce [00ST] "Indice generale senza tabacchi";
- c) per la componente servizi, trasporti e prestazioni operative accessorie, l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi riferito alla divisione o al gruppo ATECO [494] – "Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco".

Per tutto quanto non riportato nel presente disciplinare si rinvia al capitolo 9 del CSA.

LOTTI 2 e 3

Si rinvia ai contenuti dell'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto.

In considerazione della natura continuativa e pluriennale dei servizi oggetto dell'Appalto, il prezzo contrattuale è assoggettato ai seguenti distinti meccanismi:

- A. **adeguamento ordinario del prezzo**, ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023, volto a governare le variazioni fisiologiche e prevedibili dei fattori di costo connesse al decorso del tempo;
- B. **revisione straordinaria dei prezzi**, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, applicabile in presenza di particolari condizioni di natura oggettiva, anomale e imprevedibili, che determinino variazioni eccezionali dei costi del servizio.

L'adeguamento ordinario e la revisione straordinaria operano sulla base di presupposti differenti e sono tra loro complementari. La loro applicazione non potrà determinare il riconoscimento, anche parziale, della medesima variazione economica mediante entrambi i meccanismi

Indici applicabili

Ai fini dell'applicazione dei meccanismi disciplinati dal presente articolo, per entrambi i Lotti è assunto quale riferimento il sistema ponderato di indici associato al codice CPV 90513000-6 – Servizi di trattamento e di smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi, individuato dalla Tabella D.3 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023.

Il sistema ponderato è composto dai seguenti indici e relativi pesi:



- a) indice dei prezzi al consumo – PC, indice generale senza tabacchi [00ST], con un peso pari al 62%;
- b) indice delle retribuzioni contrattuali – IR, riferito alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali [ATECO 38], con un peso pari al 38%.

Qualora l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali riferito alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali – ATECO 38 non sia pubblicato, non risulti disponibile per il periodo oggetto di aggiornamento o presenti un livello di dettaglio non idoneo all'applicazione del presente articolo, la variazione della componente retributiva sarà determinata, in via convenzionale, assumendo quale parametro di riferimento la variazione della retribuzione contrattuale relativa al livello D2 del CCNL dei servizi ambientali applicato all'Appalto.

Per tutto quanto non riportato nel presente disciplinare si rinvia al capitolo 8 del CSA.

3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

LOTTO 1 – RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTI MINORI

Opzione di rinnovo del contratto

La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 2 anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è riportato nelle tabelle di cui al punto 3.1, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Servizi opzionali - Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice

Il Comune di Lodi si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario i servizi opzionali specificati nella Capitolato, e riportati nelle tabelle precedenti, al netto di IVA.

Proroga tecnica

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è stato riportato nelle tabelle precedenti ed è stato quantificato in mesi 6.

LOTTO 2 – TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA EER 20 01 08

Opzione di rinnovo



La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a due anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Proroga tecnica

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per la durata di mesi 6.

LOTTO 3 – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI EER 20 03 01

Opzione di rinnovo

La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a due anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Proroga tecnica.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per la durata di mesi 6.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'art. 65 e 66 del Codice. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli del presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, in una delle forme di seguito indicate:



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici potranno presentare offerta per tutti i lotti di gara.

La presente procedura di gara sarà aggiudicata, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

È prevista l'aggiudicazione della procedura di gara nei confronti del medesimo operatore economico che dovesse risultare miglior offerente per ciascun lotto, senza limitazioni di sorta.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice. La stazione appaltante, qualora necessario, si riserva, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, di richiedere agli operatori economici - tramite l'area comunicazioni della piattaforma telematica o a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'operatore economico presso il recapito indicato in sede di domanda di partecipazione alla gara i



documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione dell'offerta, sia in fase di comprova degli stessi.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Per la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale: gli operatori economici concorrenti compileranno il DGUE Response secondo la procedura delle linee guida Sintel disponibili direttamente all'interno della Piattaforma telematica nella libreria documentale. Alcune dichiarazioni integrative del DGUE sono contenute anche nel modello di domanda.

5.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Anche in questo caso alcune informazioni sono richieste sia nel DGUE che nel modello di domanda.

5.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Per le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, art. 1 Legge n. 190 del



6/11/2012, si richiede che gli operatori economici deputati all'esecuzione di dette specifiche attività debbano possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list") istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011. È causa di esclusione anche l'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 16 del Codice. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, laddove tenuti a tale adempimento, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del "Fascicolo virtuale" (FVOE) si rinvia alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e alla sezione dedicata del sito internet dell'Autorità Anticorruzione (ANAC): <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, l'offerente viene escluso. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle



disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice stesso.

L'operatore economico concorrente, avendo quale oggetto primario il servizio di Igiene Ambientale relativo alla raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi previsti dal codice degli appalti nonché di rispettare i principi DNSH anche in materia di salvaguardia sociale; in particolare:

- Lavoro dignitoso e condizioni eque: Deve essere garantito un trattamento equo ai lavoratori, che include:

- Retribuzioni eque e adeguate.
- Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- Libertà di associazione e contrattazione collettiva.
- Parità di trattamento e assenza di discriminazioni (di genere, etnia, religione).

- Gestione etica: Prevenzione di pratiche corruttive ed estorsive.

6.1 Requisiti di capacità tecnico professionale

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Dichiarazione del possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;
in alternativa

Dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

LOTTO 1

L'Appaltatore del servizio è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni, in funzione della modalità di gestione proposta:



essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alle seguenti classi e categorie:

- a) Categoria 1, classe D (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati), comprensiva delle "Attività di spazzamento meccanizzato" (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) e "Attività di gestione centri di raccolta" (Delibera n. 2 del 20/07/2009)";
- b) Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da terzi), Classe E o superiore.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello *eDGUE* e/o della domanda di partecipazione.

LOTTO 2

L'Appaltatore del servizio è tenuto a soddisfare una delle seguenti condizioni, in funzione della modalità di gestione proposta:

- Effettuare il trattamento e recupero dei rifiuti oggetto del presente appalto presso l'impianto indicato in sede di offerta, il quale dovrà essere in possesso di titolo autorizzativo in corso di validità, rilasciato dalla Città Metropolitana o dalla Provincia competente, ai sensi degli artt. 208–216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L'autorizzazione dovrà comprovare l'idoneità dell'impianto a ricevere e gestire i rifiuti oggetto della presente procedura almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.
- Essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8, Classe E) o superiore, nel caso in cui l'attività svolta consista nell'intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In tale ipotesi, l'Appaltatore dovrà indicare, ai fini dell'esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023:

- i dati identificativi dell'impianto presso cui sarà effettuato il trattamento e il recupero dei rifiuti oggetto dell'appalto;
- gli estremi dei titoli autorizzativi, rilasciati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprovanti l'idoneità dell'impianto a ricevere tali rifiuti.

E attestare la capacità dell'impianto a ricevere e trattare i rifiuti oggetto della presente procedura almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.

A tutela del corretto svolgimento della procedura di gara e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici, non è consentito ai soggetti titolari di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti partecipare alla presente gara in forma autonoma e contemporaneamente rendere disponibili i medesimi impianti ad altri concorrenti. Una simile condotta risulterebbe in contrasto con le disposizioni in materia di concorrenza e potrebbe alterare l'equilibrio competitivo della procedura, come già evidenziato dalla Delibera ANAC n. 330/2018.

N.B.: Se privo di autorizzazione, pertanto, l'operatore economico dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione, i seguenti dati (requisiti di esecuzione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 36/2023):

- i dati identificativi dell'impianto per l'esecuzione del servizio di trattamento e recupero;
- i titoli autorizzativi, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto individuato per il conferimento dei rifiuti oggetto dell'appalto;
- la capacità dell'impianto a ricevere e trattare i rifiuti oggetto della presente procedura almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello *eDGUE* e nella domanda di partecipazione.

**LOTTO 3**

L'Appaltatore del servizio è tenuto a soddisfare una delle seguenti condizioni, in funzione della modalità di gestione proposta:

- effettuare il trattamento e recupero dei rifiuti oggetto del presente appalto presso l'impianto indicato in sede di offerta, il quale dovrà essere in possesso di titolo autorizzativo in corso di validità, rilasciato dalla Città Metropolitana o dalla Provincia competente, ai sensi degli artt. 208–216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L'autorizzazione dovrà comprovare l'idoneità dell'impianto a ricevere e gestire i rifiuti oggetto della presente procedura almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.
- essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8, Classe E) o superiore, nel caso in cui l'attività svolta consista nell'intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In tale ipotesi, l'Appaltatore dovrà indicare, ai fini dell'esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023:

- i dati identificativi dell'impianto presso cui sarà effettuato il trattamento e il recupero dei rifiuti oggetto dell'appalto;
- gli estremi dei titoli autorizzativi, rilasciati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprovanti l'idoneità dell'impianto a ricevere tali rifiuti.

E attestare la capacità dell'impianto a ricevere e trattare i rifiuti oggetto della presente procedura almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.

A tutela del corretto svolgimento della procedura di gara e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici, non è consentito ai soggetti titolari di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti partecipare alla presente gara in forma autonoma e contemporaneamente rendere disponibili i medesimi impianti ad altri concorrenti. Una simile condotta risulterebbe in contrasto con le disposizioni in materia di concorrenza e potrebbe alterare l'equilibrio competitivo della procedura, come già evidenziato dalla Delibera ANAC n. 330/2018.

N.B.: Se privo di autorizzazione, pertanto, l'operatore economico dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione, i seguenti dati (requisiti di esecuzione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 36/2023):

- i dati identificativi dell'impianto per l'esecuzione del servizio di trattamento e recupero;
- i titoli autorizzativi, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto individuato per il conferimento dei rifiuti oggetto dell'appalto;
- la capacità dell'impianto a ricevere e trattare i rifiuti oggetto della presente procedura almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello eDGUE e della domanda di partecipazione.

6.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico-organizzativa**LOTTO 1**

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara non inferiore complessivamente ad **€ 13.317.838,50 IVA esclusa**.

LOTTO 2



Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara non inferiore complessivamente ad **€ 916.291,20 IVA esclusa**

LOTTO 3

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara non inferiore complessivamente ad **€ 1.554.137,3 IVA esclusa**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

LOTTO 1

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, con buon esito e senza aver subito risoluzioni contrattuali anticipate, di almeno **n.2 servizi analoghi** a quello in affidamento, per almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a **45.000 abitanti** per singolo Comune fornendo l'elenco dei servizi svolti ed indicando i rispettivi importi, le date ed i destinatari pubblici e/o privati, se non eseguiti in proprio.

LOTTO 2

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, con buon esito e senza aver subito risoluzioni contrattuali anticipate, di almeno **n.2 servizi analoghi** a quello in affidamento, per almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a **45.000 abitanti** per singolo Comune fornendo l'elenco dei servizi svolti ed indicando i rispettivi importi, le date ed i destinatari pubblici e/o privati, se non eseguiti in proprio.

LOTTO 3

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, con buon esito e senza aver subito risoluzioni contrattuali anticipate, di almeno **n. 2 servizi analoghi** a quello in affidamento, per almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a **45.000 abitanti** per singolo Comune fornendo l'elenco dei servizi svolti ed indicando i rispettivi importi, le date ed i destinatari pubblici e/o privati, se non eseguiti in proprio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei (Rt), Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice e all'articolo 66 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato per la progettazione, in base alla propria tipologia.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori e servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere soddisfatto dall'operatore economico che esegue il servizio.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere soddisfatto dall'operatore economico che esegue il servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale



- a. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b. Il requisito relativo all'iscrizione (o alla dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione) nella c.d. white list, di cui al punto 6.1, deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.
- c. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

- a. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- b. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- c. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente ai sensi dell'art. 104 del Codice appalti può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio così come non è consentito, l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 104 comma 10 del D.lgs 36/2023.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;



- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono contenute nella domanda di partecipazione e nel modello allegato B.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Per tutti i lotti, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Per tutti i lotti, non può essere affidata in subappalto l'integrale nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda all'art. 14 e 15 del CSA, relativamente al Lotto 1 e all'art. 8.4 del CSA per i lotti 2, e 3.

Le dichiarazioni relative al subappalto sono riportate nel DGUE e/o nella domanda di partecipazione.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente contratto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto il rispetto delle clausole contrattuali relative ai CAM di cui ai seguenti Decreti di riferimento: Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23/06/2022 -Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 05/08/2024;



Si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4 del Codice, in sede di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e deve dichiarare fin d'ora di impegnarsi a osservare e far osservare al proprio personale tutte le norme e disposizioni applicabili a tal fine, in particolare quanto statuito dal d.lgs. 81/2008.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun Lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente:

Numero lotto	CIG	Importo
1	BC36446AB8	€ 1.065.427,08
2	BC36447B8B	€ 36.651,65
3	BC36448C5E	€ 62.165,49

Tale garanzia è costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:



- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di Tesoreria comunale - Banco BPM Filiale di Lodi – Via Cavour - 26900 IBAN IT50H0503420301000000000757.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

- d. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: certificazione previste dall'Allegato II.13 del Codice, tra cui la registrazione EMAS (Reg. CE n. 1221/2009), il marchio Ecolabel UE (Reg. CE n. 66/2010) o la certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile e



quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura non è prevista l'effettuazione di un sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quello riportato nella tabella sotto riportata per ogni singolo CIG secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	BC36446AB8	€ 560,00
2	BC36447B8B	€ 165,00
3	BC36448C5E	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 15.09.2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i



concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'OFFERTA è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Le dichiarazioni da presentare a cura del concorrente sono redatte sui modelli predisposti dall'Ente e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente bando verifica.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'operatore economico un termine di 5 CINQUE giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel, nella sezione inerente al caricamento delle Buste telematiche di offerta, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. (eventuale) Procura;
3. DGUE Response, reso disponibile nella Piattaforma, di ciascun soggetto partecipante alla procedura;
4. Garanzia provvisoria e documentazione attestante i poteri del soggetto che impegna il garante;
5. Comprova avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
6. (eventuale) Certificazioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;



7. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 7 e 15.3 e dichiarazione attraverso il modello allegato;
8. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 19.4 e dichiarazione attraverso il Modello Allegato C;
9. Dichiarazione di avvenuto assolvimento imposta di bollo (attraverso il Modello Allegato D);
10. allegato G) privacy;
11. allegato H) Dichiarazione standard minimi sociali
12. allegato I) il patto di integrità approvato con DGR n. 1751 del 17/06/2019;
13. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Si precisa che, qualora i campi previsti nelle Sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Altri Allegati".

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura e modelli allegati

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello di cui all'Allegato A "Domanda di partecipazione" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario,



aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; C. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. Il progettista indicato dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal presente Disciplinare. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e. bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT79 Z010 0003 245B E000



0000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario e compila la dichiarazione di attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo (Allegato D). In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82. Il concorrente inoltre deve attestare di non essere incorso nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81 del 2008.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, v. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avalimento contenuta nella domanda di partecipazione e da rendere attraverso il Modello Allegato B;
- 3) il contratto di avalimento.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i Consorzi non necessari (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili)

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- (nel caso di consorzi stabili) o dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati. o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti di capacità tecnica e finanziaria propri o, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente. Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, il consorzio indica se i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.
- (per gli altri tipi di consorzi non necessari) o dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre. o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di



questi, se intende far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (da rendere mediante il modello Allegato C)
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- per i lavori, dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti
- per i servizi tecnici, dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (da rendere mediante il modello Allegato C);
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
- per i lavori: dichiarazione da ciascun soggetto consorziato che le quote di partecipazione al consorzio ordinario sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente (mediante il modello Allegato C), attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; C. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. e. per i lavori, dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti. f. Per i servizi tecnici: dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre (da rendere mediante il modello Allegato C)
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere mediante il modello Allegato C).
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
- per i lavori: dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere mediante il modello Allegato C)
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
- per i lavori: dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere attraverso il modello Allegato C).
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
- per i lavori: dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti (da rendere attraverso il modello Allegato C): a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; C. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare; e. per i lavori: dichiarazione da ciascun



soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

eDGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel eDGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

Si consiglia di caricare sia il file.xml sia il file .pdf. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale Guida all'eDGUE Response.

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l'eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'eDGUE Response deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- In caso di Avvalimento o forme di raggruppamento, l'ausiliaria o la mandante, dovrà registrarsi a sistema, caricare l'eDGUE request presente negli atti di gara e generare l'eDGUE Response in formato PDF e XML. Questi ultimi documenti dovranno essere caricati dal partecipante nella documentazione di gara.

16.OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PIATTAFORMA nell'apposita sezione dedicata, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata digitalmente secondo le modalità indicate nella piattaforma stessa e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:



- relazione tecnica del servizio offerto come indicato nelle schede Allegati 1,2, 3 al presente disciplinare;
- il progetto di assorbimento solo per il lotto 1;
- in caso di segreti tecnici e commerciali, la “Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali” debitamente compilata e corredata da apposita documentazione a comprova.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nelle tabelle allegate al presente disciplinare e riportate in appositi slot nella piattaforma Sintel, da redigere preferibilmente secondo le seguenti indicazioni:

LOTTO 1

Relazione tecnica e schede non superiore a 60 facciate in formato A4, unite e progressivamente numerate; carattere Arial, dimensione 11, interlinea singola; con specifica trattazione di ogni sub criterio.

LOTTI 2 e 3

Relazione tecnica e schede non superiore a 6 facciate in formato A4, unite e progressivamente numerate; carattere Arial, dimensione 11, interlinea singola; con specifica trattazione di ogni sub criterio.

La copertina esterna del progetto e l'eventuale indice/sommario generale non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali CV, certificazioni e allegati tecnici non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali copertine interne, indici/sommari parziali interni, tavole/tabelle, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate nel computo del numero complessivo di facciate.

Le certificazioni vanno dimostrate mediante presentazione di copia dei certificati.

N.B. In relazione ai criteri quantitativi, l'operatore economico dovrà inserire la propria offerta sia mediante dichiarazione che direttamente in piattaforma. Nel caso di eventuali discordanze tra quanto indicato in piattaforma e quanto indicato nella dichiarazione dell'offerta tecnica, verrà considerato quanto indicato in Piattaforma.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

Per il lotto 1, ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte,



innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

In particolare, l'operatore economico allega:

- una dichiarazione firmata (utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara "Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali" All. E) argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche non supportate da specifica documentazione comprovante la sussistenza di segreti tecnici e commerciali così come individuati dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale.

Non sono ammesse secretazioni dell'intera (o pressoché intera) offerta.

In tali casi la dichiarazione sarà considerata come non fornita e l'accesso si intende integralmente autorizzato, senza alcuna ulteriore interlocuzione.

17.OFFERTA ECONOMICA.

L'operatore economico inserisce per ogni singolo LOTTO la documentazione economica, nella PIATTAFORMA secondo le seguenti modalità.

Per il LOTTO 1, il concorrente dovrà inserire in Piattaforma **il ribasso percentuale rispetto alla base di gara**, al netto di IVA nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. **Verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali. Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta con più di 5 cifre decimali, la Stazione appaltante opererà un troncamento, senza arrotondare, direttamente sulla Piattaforma.**

Per i LOTTI 2 e 3, il concorrente dovrà inserire in Piattaforma **l'importo offerto in ribasso rispetto al costo unitario a tonnellata** (l'importo non dovrà superare la base di gara), al netto di Iva, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. **Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali**

Per tutti i LOTTI, inoltre, il concorrente, per ciascun LOTTO al quale intende partecipare, dovrà caricare a Sistema:

1) l'All.to L "Modello di Offerta Economica", compilandolo e firmandolo digitalmente secondo le modalità indicate nella piattaforma, e dettagliando i componenti economici dell'importo offerto. In particolare, nel già menzionato modello, dovranno essere indicati, a pena di esclusione:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare e la giustificazione resa dall'operatore economico di dimostrazione che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- tutte le restanti voci richieste nell'All.to L "Modello di Offerta Economica".

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Non sono ammesse le offerte pari a zero/pari all'importo posto a base di gara.

Per tutti i LOTTI, la graduatoria sarà gestita sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.



Infine, il concorrente dovrà caricare in Piattaforma le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo sulla base del modello **“Giustificativo offerta economica”**, firmate digitalmente, al fine di consentire al RUP con il supporto della Commissione di gara, in caso di aggiudicazione, l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce nella busta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara “Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL” Allegato F) e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per tutti i lotti la procedura è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La procedura di valutazione prevede l'attribuzione dei seguenti punteggi:

LOTTO 1

Punteggio di 100 punti, di cui massimo 80 punti per la qualità dell'offerta tecnica e massimo 20 punti per l'offerta economica:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

LOTTO 2

Punteggio di 100 punti, di cui massimo 40 punti per la qualità dell'offerta tecnica e massimo 60 punti per l'offerta economica:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	40
OFFERTA ECONOMICA	60
TOTALE	100

LOTTO 3

Punteggio di 100 punti, di cui massimo 40 punti per la qualità dell'offerta tecnica e massimo 60 punti per l'offerta economica:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	40
OFFERTA ECONOMICA	60
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica



Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati rispettivamente per ogni LOTTO nelle relative **Schede LOTTO 1, LOTTO 2, e LOTTO 3** allegate al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Nella colonna identificata "TIPO" (da intendersi tipo di criterio), con la lettera **D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

LOTTO 1

Modalità di attribuzione del punteggio per i criteri di valutazione di natura qualitativa (discrezionali): verrà applicato il "metodo aggregativo compensatore" secondo la specifica tabella dei giudizi definita nella tabella sottostante. Per ciascuno degli elementi tecnici con punteggio discrezionale della tabella di cui al precedente paragrafo viene assegnato un coefficiente, compreso tra 0 e 1, come media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, con approssimazione al secondo decimale, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0,3
Negativo	0,2
Quasi del tutto assente	0,1
Assente completamente negativo	0

Ciascun membro della commissione procederà con l'attribuzione di un coefficiente compreso fra 0 ed 1 relativamente ai criteri qualitativi, successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti assegnati al criterio ed applicata la riparametrazione finale riportando al valore "1" il punteggio medio più elevato e riproporzionando i valori delle altre offerte. La valutazione così ottenuta sarà poi rapportata al punteggio massimo previsto per lo specifico criterio tecnico di valutazione. Nel caso di una sola offerta, si precisa che non si procederà ad alcuna riparametrazione.

Modalità di attribuzione del punteggio per i criteri di valutazione di natura quantitativa: saranno determinati assegnando il massimo del punteggio all'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante.



Per i criteri di natura discrezionale (D) e di natura quantitativa (Q) il punteggio verrà attribuito mediante l'individuazione di un coefficiente calcolato con la seguente formula: $Ci = Ra / Rmax$

Dove:

- **Ci** è il coefficiente attribuito al concorrente;
- **Ra** è il valore offerto dal concorrente esaminato;
- **Rmax** è il valore dell'offerta più conveniente o che meglio sviluppa la richiesta del criterio/sotto criterio tra quelle presentate.

Il punteggio finale del criterio è dato da: **Punti = Ci × Peso massimo del criterio.**

Modalità di attribuzione del punteggio per i criteri di natura tabellare: Per tali criteri il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Soglia di sbarramento: All'esito della valutazione tecnica, saranno ammessi alle successive fasi di gara esclusivamente i concorrenti che avranno conseguito un punteggio tecnico complessivo non inferiore a **50 (cinquanta) punti**. Il mancato raggiungimento di tale soglia minima comporterà l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura, senza l'apertura della busta contenente l'offerta economica.

LOTTO 2 e LOTTO 3

Modalità di attribuzione del punteggio per i criteri di natura quantitativa e di natura tabellare.

A ciascuno dei criteri quantitativi (Q) indicati in scheda, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo del metodo dell'interpolazione lineare.

Quanto ai criteri Tabellari (T) indicati in scheda, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Soglia di sbarramento: All'esito della valutazione tecnica, saranno ammessi alle successive fasi di gara esclusivamente i concorrenti che avranno conseguito un punteggio tecnico complessivo non inferiore alla soglia minima di sbarramento inferiore a **10 (dieci) punti**.

18.3 Criteri di valutazione e metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

LOTTO 1

Al fine di determinare il punteggio dell'offerta economica sarà utilizzata la seguente formula, denominata allo "**sconto massimo**":

$$PE = PEmax \times (So / Smax)$$

dove:

So = Sconto percentuale offerto dal singolo concorrente

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile



Smax = Sconto percentuale massimo offerto.

LOTTI 2 e 3

Quanto all'offerta economica dei LOTTI 2 e 3, è attribuito all'elemento economico un punteggio calcolato tramite la formula del "**prezzo minimo**", ossia della "**proporzionalità inversa sull'offerta**":

$$P_i = P_{\max} \times (O_{\min} / O_i)$$

dove:

P_i = punteggio economico del singolo partecipante

O_{min} = offerta migliore tra quelle pervenute

O_i = offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} = punteggio economico massimo

Il concorrente dovrà proporre per ogni singolo LOTTO un costo unitario a tonnellata, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

18.4. Arrotondamenti

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla quarta cifra decimale, per difetto se la quinta cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

18.5 Metodo di calcolo dei punteggi – formazione della graduatoria.

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi, si procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, come di seguito riportato.

Il punteggio complessivo (PT) per il concorrente i-esimo è dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico: $PT_i = P_i(\text{tecnico}) + P_i(\text{economico})$

Dove:

- P_{Ti} è il punteggio totale dell'offerta i;
- P_i(tecnico) è il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica (max 80 punti);
- P_i(economico) è il punteggio ottenuto per l'offerta economica (max 20 punti).

19.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 5 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.



20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione in seduta pubblica verrà comunicata a tutti i partecipanti almeno 5 giorni prima dello svolgimento. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la piattaforma telematica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni dalla data della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3. La commissione rende visibile ai concorrenti, tramite la piattaforma telematica, il punteggio conseguito sull'offerta economica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superano i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per valutarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP procede all'apertura dei giustificativi allegati in sede di gara. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente anche avvalendosi della Commissione di gara, e ove non siano ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:



- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante all'articolo 3.2;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 del presente disciplinare. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice art. 13 del CSA.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell'articolo 18 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a). Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare



possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso. L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 36/2023 ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 36/2023. La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica. E fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (know-how). In tal caso, l'operatore dovrà:

1. Puntualmente e specificamente indicare le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente. Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.
2. Produrre una copia dell'intera offerta tecnica con oscurate le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale. Nel caso in cui l'operatore economico presenti la copia dell'offerta tecnica contenente parti oscurate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la copia dell'offerta tecnica con le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva anche delle parti ritenute non oscurabili. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 5 membri.

29. NORMA DI RINVIO

Costituiscono documenti di gara e contrattuali, il Bando, il presente Disciplinare di gara, il Capitolato e allegati di progetto, per quanto non contenuto nei documenti sopra richiamati si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.



30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara (Allegato G).

Allegati:

- bando di gara;
- disciplinare di gara e relativi allegati:
 - SCHEDA CRITERI E SOTTOCRITERI PER OFFERTA TECNICA LOTTI 1
 - SCHEDA CRITERI E SOTTOCRITERI PER OFFERTA TECNICA LOTTI 2
 - SCHEDA CRITERI E SOTTOCRITERI PER OFFERTA TECNICA LOTTI 3
 - DGUE Request;
 - allegato A) Domanda di partecipazione;
 - allegato B) Avvalimento;
 - allegato C) Dichiarazione soggetti associati;
 - allegato D) Imposta di bollo;
 - allegato E) Dichiarazione segreti tecnici e commerciali;
 - allegato F) Dichiarazione equivalenza tutele CCNL;
 - allegato G) Privacy;
 - allegato H) Dichiarazione standard minimi sociali
 - allegato I) Patto di integrità approvato con DGR n. 1751 del 17/06/2019;
 - allegato L) Offerta economica;
 - allegato M) Giustificativo offerta economica
- deliberazione di Giunta Comunale n. 112 in data 25.06.2026 ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA. CUP E19I25000410007, con i relativi allegati come di seguito:

LOTTO 1

- Capitolato speciale d'Appalto
- Allegato 1 al CSA - Relazione tecnica e stima economica
- Allegato 2 al CSA - Capitolato Tecnico e relativo piano di spazzamento
- Allegato 3 al CSA - Elenco del personale
- Allegato 4 al CSA - DUVRI preliminare
- Allegato 5 al CSA - Elenco prezzi unitari
- Allegato 6 Schema di contratto

LOTTO 2 E LOTTO 3

- Capitolato speciale d'Appalto;



- Allegato 1 al CSA - Relazione Generale e stima economica;
- Allegato 2 al CSA - Capitolato Tecnico
- Allegato 3 al CSA - DUVRI preliminare
- Allegato 4 Schema di contratto

reperibili al seguente link: <https://lodi.e-pal.it/L190/atto/lista?idSezione=213424&sort=&activePage=&search=>

- determinazione dirigenziale n. 695 in data 28.06.2026 di avvio delle procedure di gara reperibile al seguente link <https://lodi.e-pal.it/L190/?idSezione=491770&id=&sort=&activePage=&search=#>

Il RUP
Ing. Giovanni Ligi